

COMUNE DI CARUGO
PROVINCIA DI COMO



REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

Approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n.

in data

Sommario

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
Art. 1 - Oggetto del Regolamento	4
Art. 2 - Scopi del regolamento	4
Art. 3 - Disciplina della polizia urbana	4
Art. 4 - Vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia urbana.....	4
Art. 5 - Disposizioni di carattere generale per le licenze e concessioni previsti dal presente regolamento.....	5
CAPO II - DISCIPLINA DELLE ACQUE PUBBLICHE E DEL SUOLO PUBBLICO.....	5
Art. 6 - Inquinamento atmosferico e delle acque	5
Art. 7 - Modalità per il carico e lo scarico delle merci.....	6
Art. 8 - Scarico di rottami e detriti.....	6
Art. 9 - Divieto di giochi sul suolo pubblico.....	6
Art. 10 - Danneggiamento di edifici e manufatti di pubblico interesse	6
CAPO III - NETTEZZA DEI CENTRI ABITATI.....	7
Art. 11 - Disposizioni di carattere generale.....	7
Art. 12 - Pulizia dei portici, dei cortili e delle scale	7
Art. 13 - Sgombero della neve	7
Art. 14 - Divieto di lavatura e riparazione dei veicoli su aree pubbliche.....	8
Art. 15 - Terreni confinanti con suolo pubblico e terreni non edificati.....	8
Art. 16 - Indicazione dei dati degli amministratori o dei referenti condominiali.....	8
Art. 17 - Getto di opuscoli o foglietti e attività di volantinaggio	9
CAPO IV - DECORO DEI CENTRI ABITATI.....	9
Art. 18 - Manutenzione degli edifici.....	9
Art. 19 - Ornamento esterno ai fabbricati.....	10
Art. 20 - Patrimonio pubblico e/o privato e arredo urbano	10
Art. 21 - Atti contrari alla nettezza del pubblico suolo e al decoro	11
Art. 22 - Pattumiere e recipienti con rifiuti	11
Art. 23 - Viali e giardini pubblici	12
Art. 24 - Vasche e fontane.....	12
Art. 25 - Accattonaggio molesto, attività di lavavetri e similari.....	13

CAPO V - QUIETE PUBBLICA – DELLE ATTIVITA' RUMOROSE O INCOMODE	13
Art. 26 - Inquinamento acustico.....	13
Art. 27 - Comportamenti nell'uso di automezzi e motocicli	14
Art. 28 - Esercizio dei mestieri, arti e industrie.....	14
Art. 29 - Produzione di odori, gas, vapori nauseanti e inquinanti.....	15
Art. 30 - Funzionamento di apparecchiature, attrezzi e strumenti vari nelle abitazioni e giardini.....	15
Art. 31 - Rumori nei locali pubblici e privati	15
Art. 32 - Uso di sistemi d'allarme	16
Art. 33 - Carico, scarico e trasporto merci che causano rumori.....	16
CAPO VI - INCOLUMITA' E SICUREZZA PUBBLICA	16
Art. 34 - Divieto di utilizzo di mezzi in grado di impedire l'identificazione delle persone.....	16
Art. 35 - Cantieri edili.....	17
Art. 36 - Stazionamento di roulotte, caravan, e utilizzo di tende.....	17
Art. 37 - Accensione di fuochi d'artificio, razzi, oggetti esplosivi.....	17
Art. 38 - Domanda ed offerta di prestazioni sessuali a pagamento.....	17
CAPO VII – MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI	18
Art. 39 - Custodia, nutrizione, cura e ricovero degli animali	18
Art. 40 - Detenzione di cani.....	19
Art. 41 - Mantenimento dei cani	19
Art. 42 - Detenzione di gatti.....	20
Art. 43 - Protezione della fauna selvatica	20
Art. 44 - Pratiche vietate	21
CAPO VIII - NORME TRANSITORIE E FINALI.....	21
Art. 45 - Norme abrogate.....	21
Art. 46 - Pubblicità del regolamento.....	21
Art. 47 - Casi non previsti dal presente regolamento.....	21
Art. 48 - Vigilanza – Sanzioni.....	22
Art. 49 - Entrata in vigore.....	22

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Con il presente regolamento viene disciplinata la polizia urbana nelle seguenti materie:
 - a. disciplina delle acque pubbliche e del suolo pubblico;
 - b. nettezza degli edifici e dei centri abitati;
 - c. decoro dei centri abitati;
 - d. quiete pubblica e attività rumorose e incomode;
 - e. incolumità e sicurezza pubblica;
 - f. orari delle attività artigianali.

Per tutto quanto concerne le materie non contemplate nel presente documento si rimanda ai vigenti regolamenti comunali.

Art. 2 - Scopi del regolamento

1. Il presente regolamento ha lo scopo di dettare norme idonee a garantire, nel territorio comunale, la convivenza civile, nonché la vigilanza sull'adempimento dei servizi ad essa connessi, concorrendo alla tutela dei diritti privati in armonia con il pubblico interesse e per lo sviluppo socio-economico della popolazione.

Art. 3 - Disciplina della polizia urbana

1. La polizia urbana è disciplinata dal presente regolamento e dalle altre norme speciali ad essa attinenti secondo il D. Lgs 18.08.2000 n. 267. Essa attende alla tutela dell'integrità del pubblico demanio comunale ed a quella di un decoroso svolgimento della vita cittadina, garantendo la libertà dei singoli dal libero arbitrio di altri, contribuendo alla sicurezza dei cittadini e sovrintendendo al buon andamento della comunità, disciplinando l'attività ed il comportamento dei cittadini.
2. Le norme del regolamento di polizia urbana per gli spazi e luoghi pubblici sono estese agli spazi e luoghi privati soggetti a servitù di pubblico uso ed aperti al pubblico.

Art. 4 - Vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia urbana

1. Al servizio di polizia urbana sovrintende il Sindaco ed i controlli in materia sono svolti dalla Polizia Locale e dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di cui all'art. 57 C.P.P., nell'ambito delle rispettive mansioni.
2. Gli appartenenti alla Polizia Locale, nell'esercizio delle loro funzioni, potranno accedere negli atri, nelle scale, nelle botteghe, nei negozi, negli spacci, nei laboratori, nelle officine, negli stabilimenti e locali annessi, nei locali pubblici in genere e dovunque si svolga attività sottoposta alla vigilanza comunale, con

- obbligo di inoltrare notizia all'autorità giudiziaria competente per fatti costituenti reato ovvero di accertare ogni violazione amministrativa.
3. Le disposizioni del presente regolamento debbono essere osservate in correlazione ai disposti delle leggi, dei regolamenti, statali e regionali, nonché degli altri regolamenti comunali in vigore.
 4. Oltre alle disposizioni del presente regolamento debbono essere osservati gli ordini, anche verbali, che, circa le materie oggetto del regolamento stesso, saranno dati, in circostanze straordinarie, dall'Autorità comunale o dagli ufficiali ed agenti di Polizia Locale.

Art. 5 - Disposizioni di carattere generale per le licenze e concessioni previsti dal presente regolamento

1. Le autorizzazioni, concessioni, nulla osta, permessi, licenze, rilasciate in base al presente regolamento, saranno in ogni caso rilasciate per iscritto e accordate:
 - a) personalmente al titolare;
 - b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
 - c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere ed occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto della concessione data;
 - d) con riserva all'Amministrazione di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni che si rendessero necessarie nel pubblico interesse, sospendendo o revocando a suo criterio insindacabile i benefici concessi;
 - e) con facoltà di revoca o sospensione in qualsiasi momento nel caso di abuso.
2. Le domande di concessione o di autorizzazione di cui agli articoli del presente regolamento, dovranno essere redatte in competente bollo.

CAPO II - DISCIPLINA DELLE ACQUE PUBBLICHE E DEL SUOLO PUBBLICO

Art. 6 - Inquinamento atmosferico e delle acque

1. La vigilanza sull'inquinamento atmosferico e delle acque è disciplinata, oltre che dal vigente Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934 n. 1265 (artt. 202, 216, 218, 227), dal testo unico ambientale di cui al D.Lgs. 152/2006 e successive integrazioni e modifiche, dalle particolari e specifiche norme legislative in materia di tutela ambientale
2. La Polizia Locale svolge compiti di vigilanza sulla osservanza di tutte le misure igienico-sanitarie dettate in materia di salute pubblica e di tutela ambientale, in collaborazione con l'Agenzia Regionale A.R.P.A., con la A.S.L. e con gli Uffici Tecnici comunali.

In particolare, per gli interventi e manutenzioni da realizzarsi in prossimità dei corsi d'acqua, si rimanda al vigente regolamento del reticolo idrico minore.

Art. 7 - Modalità per il carico e lo scarico delle merci

1. Le autorizzazioni di scarico e carico di merci si intendono subordinate alla necessità che tali operazioni siano effettuate sul suolo pubblico. In tali casi di necessità ed ove tali operazioni richiedano tempo di ingombro del suolo pubblico occorre ottenere uno speciale permesso dell'Autorità Comunale, la quale può subordinare la concessione alla osservanza di speciali modalità ed anche ricusarla per motivi di tutela della circolazione e di conservazione della pavimentazione stradale. Il permesso è rilasciato dal Funzionario dell'Area di Vigilanza, dietro semplice richiesta scritta dell'interessato.
2. Nel caso in cui il tempo di ingombro sia inferiore a ore 4 (quattro), le operazioni in questione possono essere effettuate previa comunicazione verbale all'Ufficio di Polizia Locale.
3. Le operazioni di cui trattasi, se regolarmente autorizzate, devono essere compiute con sollecitudine, senza interruzioni ed evitando ogni danno od imbrattamento al suolo pubblico.
4. In ogni caso, effettuate le operazioni di carico e scarico, il suolo deve essere ripulito da chi ha effettuato le operazioni predette.
5. In caso di inosservanza, l'Autorità Comunale potrà provvedere direttamente, salvo rivalsa di spesa verso gli inadempienti e senza pregiudizio delle responsabilità di questi ultimi per eventuali danni a terzi.

Art. 8 - Scarico di rottami e detriti

1. Fatte salve le disposizioni di cui alle particolari norme legislative in materia, è vietato scaricare rottami e detriti di qualsiasi specie se non nei luoghi designati dall'Amministrazione Comunale.
2. Qualsiasi trasporto attraverso le vie del territorio di materiali provenienti da demolizioni o da scavi di qualsiasi genere dovrà essere eseguito con veicoli atti ad evitare spandimento o polverio.
3. I depositi di materiale putrescibile devono distare almeno mt. 250 da centri abitati.

Art. 9 - Divieto di giochi sul suolo pubblico

1. Salvo quanto previsto dal Codice della Strada, sul suolo pubblico adibito a transito sia di veicoli che di pedoni, è vietato usare i pattini, lo skateboard, i trampoli e qualsiasi altro oggetto simile, giocare con oggetti o con animali e compiere qualsiasi esercitazione sportiva quando ciò costituisca pericolo per la pubblica incolumità e intralcio alla circolazione.
2. E' vietato lanciare pietre od altri oggetti comunque atti ad offendere o danneggiare persone o cose, sia a mano che con qualsiasi altro strumento.

Art. 10 - Danneggiamento di edifici e manufatti di pubblico interesse

1. E' vietato danneggiare o manomettere, in qualsiasi modo, gli edifici ed i manufatti sia pubblici che privati.

2. E' vietato recare guasti in qualunque modo alle targhe, manufatti stradali, lampioni, lampade, condutture della luce ed a qualsiasi altro oggetto servente alla pubblica illuminazione. E', inoltre, vietato danneggiare le condutture del gas e dell'acqua potabile o pregiudicarne il funzionamento.

CAPO III - NETTEZZA DEI CENTRI ABITATI

Art. 11 - Disposizioni di carattere generale

1. Ferme restando le vigenti disposizioni di igiene, tutti i luoghi aperti al pubblico o soggetti a servitù di pubblico passaggio od anche luoghi privati in vista al pubblico, debbono essere tenuti costantemente puliti e sgombri da qualsiasi materiale ed in stato decoroso.
2. Le aree di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private, compresi lotti di terreno ed aree ad uso agricolo e/o boschivo, devono essere tenute pulite a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarle libere da materiali di scarto anche se abbandonati da terzi.
3. I soggetti di cui al comma precedente sono tenuti a vigilare le aree di proprietà al fine di impedirne l'accesso ad estranei per l'abbandono di rifiuti.

Art. 12 - Pulizia dei portici, dei cortili e delle scale

1. I portici, i cortili, le scale, le tettoie dei magazzini e dei cortili ed ogni altro simile accessorio o pertinenza degli edifici, devono a cura dei proprietari e degli inquilini, essere mantenuti costantemente puliti. Salvo le occupazioni temporanee o straordinarie per restauri, traslochi e simili, detti cortili, portici, anditi e scale devono essere mantenuti sgombri da ogni materiale che ne impedisca l'uso normale o nuoccia al decoro dell'edificio o sia, in qualsiasi modo, causa di disturbo fastidio o di impedimento.

Art. 13 - Sgombero della neve

1. I proprietari e i conduttori di case hanno l'obbligo solidale di provvedere per tutta la lunghezza dei loro stabili di sgomberare la neve dai marciapiedi prospicienti i rispettivi fabbricati e di rompere e coprire con materiale adatto antisdrucchiolevole il ghiaccio che vi si formi, evitando di gettare e spargervi sopra acqua che possa congelarsi.
2. E' vietato lo scarico su suolo pubblico della neve dai cortili. Solamente nei casi di assoluta urgenza e necessità verificata ed accertata e sotto prescritte cautele, potrà essere autorizzato il getto della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi sulle piazze.
3. Gli obblighi di cui sopra incombono altresì in via solidale ai proprietari di negozi, di esercizi, di bar e simili esistenti al piano terreno.

Art. 14 - Divieto di lavatura e riparazione dei veicoli su aree pubbliche

1. E' proibito in luoghi pubblici ed aperti al pubblico la lavatura dei veicoli.
2. Sono, altresì, vietate in luoghi pubblici od aperti al pubblico le riparazioni dei veicoli, salvo se determinate da forza maggiore o cause fortuite.

Art. 15 - Terreni confinanti con suolo pubblico e terreni non edificati

1. I proprietari dei terreni confinanti con il suolo pubblico e dei terreni anche non edificati, nonché i titolari di diritti reali o personali di godimento sui terreni stessi, hanno l'obbligo di mantenerli puliti da rifiuti, materiali di scarto e/o erbacce, sterpaglie, arbusti, siepi, ecc. , al fine di non recare pregiudizio al decoro del centro abitato ed in modo da non occultare la segnaletica stradale, non impedire la visibilità e non limitare la percorribilità di marciapiedi, banchine stradali e carreggiate.
2. Per motivi d'igiene, sicurezza pubblica e pubblico decoro l'Autorità comunale potrà ordinare la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti e/o dell'altro materiale.
3. In caso di inottemperanza alle predette prescrizioni i necessari interventi di ripristino, smaltimento e pulizia potranno essere eseguiti d'ufficio dalla amministrazione comunale con rivalsa delle spese a carico degli obbligati, senza pregiudizio per l'azione penale qualora, per la natura o le caratteristiche dei rifiuti rimossi, si ravvisino condotte penalmente rilevanti.
4. L'Autorità comunale potrà, inoltre, disporre l'obbligo di recinzione della proprietà o della realizzazione di fossati al fine di renderla inaccessibile. E' comunque assolutamente vietato effettuare recinzioni con filo di ferro spinato o con altri materiali che possano costituire pericolo per i passanti, fatta eccezione per le aree di proprietà pubblica che necessitano di particolari presidi di sicurezza e per le aree o installazioni militari.

Art. 16 - Indicazione dei dati degli amministratori o dei referenti condominiali

1. Entro il 31 Dicembre 2014 all'ingresso oppure nell'androne, purchè la stessa sia agevolmente leggibile dall'esterno, di ogni edificio condominiale, tale intendendosi ogni fabbricato composto da almeno quattro distinte unità abitative, dovrà essere affissa una targa riportante il nominativo dell'amministratore, la sede dello studio ed un recapito telefonico.
2. In assenza di un amministratore la targa dovrà riportare il nominativo ed il recapito telefonico del condomino a tal fine designato.
3. La apposizione della targa ha esclusive finalità di sicurezza pubblica allo scopo di agevolare, in caso di necessità, l'intervento delle forze di polizia, Vigili del fuoco, Protezione civile, soccorsi sanitari.
4. Entro il medesimo termine di cui al primo comma i dati anzidetti dovranno altresì essere comunicati a mezzo fax al nr. 031/758631, via email al recapito poliziale@comune.carugo.co.it o mediante comunicazione scritta inviata o consegnata presso il comando di Polizia Locale.
5. Nel caso di mancato adempimento delle prescrizioni avanti indicate la amministrazione comunale si riserva di provvedere direttamente al montaggio

delle targhe addebitando al condominio le spese di fornitura, posa in opera nonché quelle relative al reperimento dei relativi dati.

Art. 17 - Getto di opuscoli o foglietti e attività di volantinaggio

1. Nelle strade, piazze e spazi pubblici o comunque aperti al pubblico è vietato il getto o l'apposizione sui veicoli di opuscoli, foglietti od altri oggetti che possano comunque alterare la nettezza del suolo o dare disturbo al pubblico.
2. Solo per l'apposizione sui veicoli di opuscoli, sono esenti dalle disposizioni i partiti politici e le associazioni locali, operanti sul territorio, previa comunicazione e relativo nulla-osta del Comando di Polizia Locale.
3. Il responsabile solidale viene identificato nell'azienda incaricata per la distribuzione del materiale. In mancanza di riferimenti, il responsabile solidale viene identificato nel soggetto pubblicizzante il messaggio inserito nel materiale in distribuzione
4. La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore o per l'obbligato in solido, ai sensi dell'art. 6 L. 689 del 24-11-1981, della rimozione e/o il ripristino dei luoghi a proprie spese.

CAPO IV - DECORO DEI CENTRI ABITATI

Art. 18 - Manutenzione degli edifici

1. Ogni edificio con le proprie pertinenze, come tetti, cornicioni, camini, balconate e simili, ed ogni altro accessorio, dovrà essere tenuto in buono stato di conservazione, in modo da evitare qualsiasi caduta di tegole, pietre, lastre o altro materiale, prevenendo il verificarsi di situazioni di pericolo per le persone, animali e/o cose.
2. I proprietari degli edifici devono mantenere in buono stato di conservazione le porte delle case e dei negozi, nonché gli infissi prospicienti l'esterno, gli androni, le scale ed ogni altra costruzione sottoposta alla pubblica vista. In modo particolare dovranno essere curate le inferriate dei giardini e qualsiasi altra recinzione dei medesimi.
3. Essi hanno, altresì, l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco ed alla rinnovazione della tinta dei rispettivi fabbricati ogni volta che ne venga riconosciuta la necessità dall'Autorità comunale, nonché di provvedere alla pulizia periodica dei camini.
4. E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciatura di porte, finestre o altro, o ad imbiancatura in genere, di apporre visibili segnali ed avvisi per evitare danni ai passanti.
5. E' fatto obbligo ai proprietari di edifici di impedire gocciolamento di acqua o neve dai tetti o dai canali di gronda sul suolo pubblico.
6. I proprietari sono tenuti all'installazione delle targhe di numerazione civica e sono altresì responsabili della conservazione e pulizia delle stesse. Uguali obblighi incombono sui proprietari d'insegne.
7. Per la tinteggiatura e la ripulitura degli edifici si dovranno osservare le norme contenute nel vigente Regolamento edilizio.

8. I proprietari dei fabbricati hanno, inoltre, l'obbligo di provvedere all'estirpamento dell'erba lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza e altezza, come pure a provvedere al taglio delle siepi lungo le recinzioni a confine con il marciapiede ed allo scopo di consentire il regolare transito dei pedoni e dei veicoli.
9. L'Amministrazione comunale potrà prescrivere particolari lavori ritenuti necessari, qualora il grave stato di abbandono e/o degrado degli edifici deturpi il decoro dei medesimi e dell'ambiente circostante. In caso di inottemperanza alle prescrizioni, le opere potranno essere eseguite d'ufficio, con rivalsa delle spese a carico degli obbligati.

Art. 19 - Ornamento esterno ai fabbricati

1. Gli oggetti di ornamento (come vasi da fiori, gabbie da uccelli, sostegni di tende, ombrelloni da sole, ecc.), posti sulle finestre o balconi, devono essere opportunamente assicurati in modo da evitarne la caduta.
2. Nell'innaffiare i vasi da fiori posti su finestre o balconi, si deve evitare la caduta dell'acqua sul suolo pubblico o sulle abitazioni sottostanti.

Art. 20 - Patrimonio pubblico e/o privato e arredo urbano

1. E' vietato imbrattare i beni appartenenti al patrimonio pubblico e/o privato e quelli facenti parte dell'arredo urbano. In particolare, è vietato:
 - a. Apporre o disegnare sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni manti stradali ed alle opere pertinenti della strada, ivi compresi i pali dell'illuminazione, cabine elettriche, pannelli fonoassorbenti e simili, scritti, segni o figure, come pure insudiciarli, macchiarli e tingerli, fatti salvi disegni, segni o figure espressamente autorizzati;
 - b. modificare o rendere illeggibili le targhe recanti la denominazione delle vie, dei numeri civici dei fabbricati o i cartelli segnaletici, fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada;
 - c. spostare, dalla loro collocazione originaria, le panchine, le rastrelliere, i cassonetti i dissuasori di sosta e di velocità e tutti gli elementi di arredo urbano in genere.
2. Le violazioni di cui al presente articolo comportano, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, anche l'obbligo di rimessa in pristino. A tal fine il Responsabile della Polizia Locale disporrà la medesima a spese del trasgressore, ove identificabile.

Se trattasi di beni appartenenti a privati è facoltà della amministrazione comunale disporre che il proprietario provveda alla cancellazione di scritti e disegni offensivi, in spregio alla comune decenza o particolarmente lesivi del decoro architettonico cittadino. In tale ipotesi è altresì facoltà della amministrazione comunale provvedere direttamente al ripristino stato a spese, ove identificato, dell'autore dei predetti scritti e disegni o, in difetto, del proprietario del manufatto sul quale gli stessi sono stati apposti.

Art. 21 - Atti contrari alla nettezza del pubblico suolo e al decoro

1. E' vietato arrampicarsi, sedersi e bivaccare sui monumenti e manufatti pubblici.
2. E' del pari vietato, in qualsiasi circostanza, salire o arrampicarsi sulle inferriate delle finestre, sui monumenti, sulle fontane, sulle colonne, sui pali della pubblica illuminazione, sulle cancellate, sui muri di cinta e simili, camminare sulle spallette dei corsi d'acqua e dei ponti.
3. Sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico è vietato dormire e compiere atti contrari al decoro ed alla moralità.
4. Fatta salva l'applicabilità delle norme speciali, è fatto divieto di lordare il suolo pubblico e/o soggetto ad uso pubblico. In particolare è vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida, come oli di veicoli a motore, acidi, vernici, cartacce, residui alimentari, chewing-gum e mozziconi di sigarette.
5. E' vietato frequentare in stato di ubriachezza molesta luoghi di ritrovo pubblici o aperti al pubblico.
6. E' vietato abbandonare su muri, semafori, lampioni, recinzioni, barriere di protezione di monumenti o altri elementi di arredo urbano, scritte, biglietti, striscioni manufatti e oggetti in genere tranne nei casi espressamente autorizzati.
7. E' vietato rovistare o prelevare qualsiasi indumento o oggetto dai contenitori di raccolta delle Associazioni Umanitarie, o da qualsiasi contenitore per la nettezza urbana, collocati sulla pubblica via.
8. E' vietato abbandonare sul suolo pubblico bottiglie di vetro, lattine e contenitori vari ecc..., al di fuori dagli appositi raccoglitori predisposti per la nettezza urbana, anche in occasione di manifestazioni o feste di piazza (es. Carnevale, feste paesane.....) . All'atto della contestazione, il trasgressore è altresì tenuto a rimuovere eventuali rifiuti abbandonati sul suolo pubblico.
9. E' vietato, nelle pubbliche vie e nelle piazze, soddisfare le naturali occorrenze.

Art. 22 - Pattumiere e recipienti con rifiuti

1. E' vietato depositare e porre in luoghi pubblici ed aperti al pubblico, pattumiere e recipienti contenenti rifiuti domestici o comunque immondizie od altri oggetti.
2. E' obbligatorio effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti su tutto il territorio comunale. E' vietato mescolare i rifiuti soggetti a raccolta differenziata e depositare nei sacchi della raccolta differenziata materiale non idoneo.
3. E' consentito di depositare nei pressi dell' ingresso all'abitazione o alla ditta i contenitori dei rifiuti solidi domestici, della carta e plastica e degli altri rifiuti soggetti a raccolta differenziata tassativamente dopo le ore 20.00 del giorno precedente e non oltre le ore 06.00 del giorno stesso in cui è previsto il passaggio del servizio raccolta rifiuti.
4. Nel caso in cui, per qualunque motivo, il servizio raccolta rifiuti fosse temporaneamente sospeso o fosse eseguito solo parzialmente, è obbligatorio ritirare i propri rifiuti dall'ingresso dell'abitazione o della ditta entro le ore 19.00 del giorno previsto per il ritiro e conservarle presso il proprio domicilio fino al giorno previsto per il successivo ritiro.
5. Negli appositi cassonetti collocati all'ingresso del cimitero comunale, è vietato il deposito di rifiuti diversi da quelli utilizzati per la decorazione delle tombe,

quali fiori, arredi sacri, lumini, ecc. E' fatto obbligo altresì la separazione dei rifiuti compostabili (verde) dagli altri rifiuti.

6. E' vietato depositare i rifiuti domestici o derivanti da attività lavorative nei cestini posti in fregio alle strade comunali.

Art. 23 - Viali e giardini pubblici

Nei viali e giardini pubblici è vietato:

1. Introdursi nelle parti riservate ai soli pedoni, con veicoli in genere, compresi velocipedi, carretti, macchinine elettriche, cavalli od altri animali eccettuati i cani i quali devono essere sempre tenuti al guinzaglio e con museruola (nei casi previsti) e per i quali deve essere portata, a cura dei proprietari, idonea attrezzatura per il recupero dei bisogni;
2. Passare o coricarsi nelle aiuole fiorite od erbose, sdraiarsi o sedersi sconvenientemente sulle panche o sedie, guastare o lordare i sedili, danneggiare le siepi, salire sugli alberi, appendervi o appoggiarvi oggetti, scagliare contro gli stessi pietre, bastoni e simili, danneggiare o staccare rami, piante, fiori, foglie, frutti;
3. Collocare sedie, baracche, panche, ceste ed altre cose fisse o mobili o comunque occupare i pubblici luoghi;
4. Dedicarsi a giuochi che possono recare molestia, pericolo o danno alle persone o che siano stati espressamente vietati dall'autorità;
5. Svolgere competizioni sportive nei viali o giardini pubblici, salvo autorizzazione;
6. Fatti salvi i divieti e le limitazioni previsti dal Codice della Strada, è consentito ai bambini l'uso dei tricicli, piccole biciclette provviste di rotelline laterali posteriori stabilizzatrici, automobiline a pedale, monopattini o altri giocattoli che non arrechino disturbo o danno a persone o cose;
7. Consumare bevande alcoliche di qualsiasi gradazione;
8. Gettare o abbandonare carte, bottiglie e qualsiasi altro tipo di rifiuti solidi o versare liquidi al di fuori degli appositi contenitori;
9. Usare detti luoghi come siti di deiezioni;
10. Utilizzare i giochi presenti in modo improprio;
11. Le norme suddette, in quanto applicabili, valgono anche nel caso di piante, aiuole e simili esistenti nelle vie, piazze ed altre aree pubbliche del Comune.

Inoltre nel Parco di Via Calvi è tassativamente vietato introdurre qualsiasi tipo di animale (fatto salvo per il transito nei pressi del Palazzetto e comunque esclusivamente sul piazzale, tenendo l'animale al guinzaglio ed evitando che questo sporchi nel perimetro del parco).

Art. 24 - Vasche e fontane

1. E' proibito gettare nelle fontane e vasche pubbliche pietre, detriti e qualsiasi altra materia solida o liquida.
2. E' vietato valersi dell'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente connesso al consumo personale sul posto, né attingerla con tubi od altri espedienti. In prossimità delle fontanelle è vietato il lavaggio di veicoli, animali, contenitori vari, indumenti e simili.

3. E' altresì vietato bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche e presso le pubbliche fontane, o attingere, con qualunque sistema, acqua dalle pubbliche vasche.
4. E' obbligatorio chiudere il rubinetto dell'acqua, ove questo sia predisposto, dopo avere utilizzato le pubbliche fontanelle.

Art. 25 - Accattonaggio molesto, attività di lavavetri e similari

1. E' vietato importunare i pedoni ed i conducenti di veicoli con richieste di denaro, anche previa offerta di oggetti e/o servizi, nei luoghi soggetti a pubblico passaggio pedonale o veicolare, soprattutto presso le intersezioni stradali, all'interno ed in prossimità della zona di mercato settimanale, nelle aree prospicienti la stazione ferroviaria, davanti od in prossimità dei luoghi di culto e del cimitero, davanti od in prossimità degli ingressi degli edifici commerciali, davanti od in prossimità di uffici pubblici, di istituti bancari e di istituti scolastici di ogni ordine e grado.
2. In particolar modo, è vietato:
 - a) praticare attività di accattonaggio con modalità minacciose, ostinate o insistenti, ovvero rendendo strumento minori, disabili, cuccioli lattanti o da svezzare, animali in evidente stato di denutrizione, maltrattamento o comunque sofferenti, allo scopo di stimolare l'offerta di denaro, suscitando sentimenti di compassione;
 - b) è vietato effettuare su area pubblica o di uso pubblico l'attività di lavavetri di veicoli in circolazione sulla strada;
 - c) svolgere attività di accattonaggio o di vendita di materiale di consumo alle auto in transito o in temporanea sosta negli incroci stradali;
 - d) raccogliere fondi ed elemosine per qualsiasi motivo causando disturbo ai passanti.
3. Fatto salvo il potere di ordinanza del Sindaco, ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. n. 267/2000 (così come modificato dal D. L. 23.05.2008 n. 92, convertito in Legge 24.07.2008 n. 128), al fine della tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana, la violazione della presente disposizione regolamentare comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, oltre alla sanzione accessoria del sequestro cautelare del denaro provento della violazione, nonché delle attrezzature impiegate nell'attività illecita, e l'eventuale confisca amministrativa, ai sensi dell'art. 20, comma 3 della Legge n. 689/1981.
4. E' fatta salva, sussistendone i presupposti, l'applicazione delle specifiche disposizioni previste dalla normativa penale.

CAPO V - QUIETE PUBBLICA – DELLE ATTIVITA' RUMOROSE O INCOMODE

Art. 26 - Inquinamento acustico

1. Fatte salve le disposizioni di legge e di regolamento esistenti in materia di inquinamento acustico (vedi: Piano di Zonizzazione Acustica), a migliore tutela

della pubblica quiete viene stabilito quanto prescritto dal presente regolamento.

2. Sono considerate attività rumorose od inkomode tutte quelle attività che richiedono l'impiego di macchine, motori o altri strumenti, anche normali che, con l'uso, recano molestia al vicinato.
3. Sono considerate, in ogni caso, "incomode", le attività che producono odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti.

Art. 27 - Comportamenti nell'uso di automezzi e motocicli

1. E' vietato mantenere il livello sonoro delle apparecchiature di riproduzione musicale collocate sui veicoli ad un livello di volume in grado di arrecare disturbo agli astanti.
2. E' vietato produrre con una volontaria condotta di guida e senza che ciò sia conseguenza di manovre di emergenza, stridore di pneumatici durante la marcia o alla partenza del veicolo.
3. E' vietato gettare dalle autovetture o motocicli in sosta o in movimento mozziconi di sigarette, chewing-gum, o qualsiasi altro materiale in grado di insozzare le pubbliche vie.
4. E' vietato produrre emissioni sonore di forte intensità mediante manomissioni di parti di veicoli a motore.
5. E' disposto lo spegnimento dei motori dei veicoli in presenza delle seguenti situazioni:
 - a. in caso di sosta prolungata degli autobus negli spazi di fermata
 - b. durante le fasi di carico e scarico dei veicoli di trasporto delle merci, di cui al precedente articolo 7 ed in particolare nelle zone abitate
 - c. in caso di sosta prolungata di qualsiasi veicolo, ad esempio durante il transito di cortei funebri, di processioni e ai passaggi a livello.
6. E' vietato ai conducenti di veicoli a motore di provarne, nelle pubbliche strade o nelle aree private comprese nella zona urbana, il relativo funzionamento, accelerando eccessivamente o spingendo il motore a tutto gas, provocando rombi, scoppi e rumori inutili.

Art. 28 - Esercizio dei mestieri, arti e industrie

1. E' consentita l'attivazione di industrie, arti, mestieri rumorosi nei centri abitati, secondo quanto previsto dalle specifiche normative in materia.
2. Salva speciale autorizzazione del Comune è vietato esercitare attività che siano causa di rumore e di disturbo nelle giornate domenicali e festive e dalle ore 13.00 alle ore 15.00 e dalle ore 20.00 alle ore 07.00 del mattino nei restanti giorni della settimana.
3. Comunque, nella vicinanza di scuole, di istituti di educazione, chiese, uffici pubblici, ecc. è assolutamente vietato l'esercizio di mestieri o attività qualsiasi che rechino disturbo, salvo casi di necessità contingente da autorizzarsi di volta in volta.
4. L'autorità comunale, accertata la natura e l'entità dei rumori, può emettere provvedimenti al fine di eliminare i rumori stessi, ridurre l'orario di lavoro e, nei casi di riconosciuta assoluta impossibilità della coesistenza di cui trattasi con il rispetto dovuto alla quiete pubblica, può vietare l'esercizio dell'arte,

dell'industria e dei mestieri rumorosi ed ordinare il trasferimento degli esercizi o mestieri stessi in altra sede.

5. L'ufficio ambiente del Settore lavori pubblici, su reclamo degli interessati ed avvalendosi delle strutture competenti, accertata la natura dei rumori, adotta i necessari provvedimenti.
6. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rimanda al regolamento locale d'igiene, nella parte che disciplina la materia.

Art. 29 - Produzione di odori, gas, vapori nauseanti e inquinanti

1. E' vietato accendere bracieri, griglie e barbecue su aree pubbliche, fatte salve quelle appositamente attrezzate.
2. E' vietato accendere fuochi allo scopo di bruciare sterpaglie, legna, arbusti, carta, o quant'altro possa arrecare disturbo alle persone e alla circolazione stradale:
 - a) ad una distanza non inferiore a mt. 100 dalla più vicina abitazione;
 - b) in prossimità di strade, edifici pubblici ed altre vie di comunicazione;
 - c) secondo quanto previsto dalle norme statali, regionali o provinciali in vigore.
3. Fatto salvo quanto previsto delle vigenti norme contro l'inquinamento atmosferico, è comunque vietata la produzione e diffusione entro il perimetro urbano di odori, gas, vapori nocivi alla pubblica salute o che risultino nauseanti per la comunità.
4. Oltre ai provvedimenti previsti dalle leggi penali e dalle norme contro l'inquinamento atmosferico, il Comune potrà adottare tutti quei provvedimenti che la situazione contingente potrà richiedere, prescrivendo impianti di depurazione e, in caso di recidiva ed inosservanza, disponendo, su parere del competente ufficio sanitario, la sospensione dell'attività inquisita.

Art. 30 - Funzionamento di apparecchiature, attrezzi e strumenti vari nelle abitazioni e giardini

1. Nelle abitazioni e per la manutenzione dei giardini, potranno essere usati apparecchi, attrezzi e strumenti vari che producono rumore o vibrazioni di limitata entità e tali da non arrecare disturbo al vicinato.
2. L'utilizzo, a livello privato, di attrezzature che producono rumore, comprese motoseghe, decespugliatori, tagliaerba e simili, è consentito dalle ore 08.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 20.00 e nei giorni festivi dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00.
3. L'autorità comunale ha facoltà di prescrivere limitazioni in casi particolari.

Art. 31 - Rumori nei locali pubblici e privati

1. Nei locali pubblici e privati, comprese le abitazioni, è vietato produrre o lasciare produrre rumori o suoni di qualunque specie che possano arrecare disturbo ai vicini.
2. E' soggetto a tale limitazione anche l'uso degli apparecchi radio e televisivi.

3. In particolare i rumori e suoni provenienti dai locali pubblici non devono essere udibili dall'esterno dei locali stessi dalle ore 13.00 alle ore 16.00 e dalle ore 23.00 alle ore 09.00 del giorno successivo.
4. I titolari di pubblici esercizi, sale da ballo, locali di pubblico spettacolo e ritrovi e/o i loro delegati devono attivamente adoperarsi affinché la clientela presente all'interno dei locali o all'esterno di essi non adotti dei comportamenti che possano creare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, vigilando direttamente o attraverso personale delegato a tale scopo sul comportamento di questi ultimi e/o mettendo in opera misure alternative finalizzate al raggiungimento del medesimo scopo.

Art. 32 - Uso di sistemi d'allarme

1. I sistemi d'allarme presso le case di abitazioni e stabilimenti privati, devono essere perfettamente funzionanti.
2. I proprietari devono lasciare ai vicini di casa un recapito telefonico ove sia possibile rintracciarli in caso di guasto.
3. In caso di guasto degli stessi e di emissione di suoni, con insistente disturbo alla quiete pubblica, gli organi di polizia effettuano ricerche in loco al fine di rintracciare il proprietario per la disattivazione dell'impianto.
4. In caso di ricerca negativa, gli organi di polizia possono contattare il Vigili del fuoco che procederanno ad introdursi nelle abitazioni e stabilimenti privati al fine di disattivare l'allarme.

Art. 33 - Carico, scarico e trasporto merci che causano rumori

1. Dalle ore 21.00 alle ore 07.00, nelle vicinanze delle abitazioni, le operazioni di carico e scarico di merci, derrate, ecc. contenute in casse, bidoni, bottiglie, ecc. devono effettuarsi con la massima cautela in modo da non turbare la quiete pubblica.
2. Dette operazioni sono vietate nei giorni festivi dalle ore 21.00 alle ore 10.30.
3. Il trasporto di lastre, verghe o spranghe metalliche deve essere effettuato in modo da attutire quanto più possibile il rumore.

CAPO VI - INCOLUMITA' E SICUREZZA PUBBLICA

Art. 34 - Divieto di utilizzo di mezzi in grado di impedire l'identificazione delle persone

1. Fatta eccezione per le giornate di Carnevale e per gli eventi sportivi che necessitino di particolari attrezzature e/o indumenti o nel caso in cui il loro utilizzo sia disposto da norme del Codice della Strada o da norme di legge o sia reso necessario da attività di soccorso o per la prevenzione di infortuni è vietato in ogni luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale l'uso di mezzi di qualsiasi genere quali ad es. caschi protettivi, maschere o capi di vestiario in grado in qualunque modo di occultare parte del volto fino a non rendere identificabile i tratti somatici della persona.

Art. 35 - Cantieri edili

1. Le attività di cantiere sono svolte di norma tutti i giorni feriali escluso il sabato dalle ore 07,00 alle ore 20,00; il sabato dalle ore 08,00 alle ore 13,00. L'attività di macchine rumorose (martelli demolitori, flessibili, betoniere, seghe circolari, gru, ecc.) e l'esecuzione di lavori disturbanti (escavazioni, demolizioni, ecc.) è consentita tutti i giorni feriali escluso il sabato dalle ore 08,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 19,00; il sabato dalle ore 09,00 alle ore 13,00.
2. Le recinzioni messe a protezione dei cantieri edili e tutte le infrastrutture facenti parte dei cantieri stessi, devono essere sempre tenute in buono stato di conservazione e rimosse al termine dei lavori.
3. Tutte le infrastrutture inerenti i cantieri edili devono essere realizzate in modo da non rappresentare pericolo per l'incolumità pubblica.
4. E' obbligatorio pulire con mezzi idonei (es: acqua, ecc.) gli pneumatici dei veicoli in uscita dal cantiere al fine di evitare l'imbrattamento della pubblica via mediante spandimento di terra, fango o altri detriti.
5. E' obbligatorio bagnare il terreno dell'area del cantiere con acqua, in tutti i casi in cui i lavori effettuati o il movimento dei mezzi in uso causino il sollevamento di polvere o detriti che possono causare disagio alla cittadinanza.

Art. 36 - Stazionamento di roulotte, caravan, e utilizzo di tende

1. Lo stazionamento di roulotte o caravan utilizzati o comunque con persone a bordo è vietata su tutto il territorio comunale pubblico o privato fatta eccezione per le aree che fossero a tal fine individuate ed attrezzate dalla amministrazione comunale o quelle autorizzate.

Art. 37 - Accensione di fuochi d'artificio, razzi, oggetti esplosivi

1. L'accensione di fuochi d'artificio, lancio di razzi, l'innalzarsi di aerostati con fiamme o in genere fare esplosioni o accensioni pericolose è soggetta a specifica licenza rilasciata dal Sindaco ai sensi dell'art. 57 del T.U.L.P.S. e del regolamento comunale di Polizia Amministrativa.
2. E' vietato sparare mortaretti in genere, nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, nelle piazze e nelle vie cittadine, fatta eccezione delle festività di Carnevale e Capodanno a condizione che gli stessi siano conformi alle vigenti normative e di libera vendita e che non diano luogo a situazioni di pericolo.

Art. 38 - Domanda ed offerta di prestazioni sessuali a pagamento

1. Al fine di impedire turbativa alla circolazione stradale ed il verificarsi di situazioni igienico-sanitarie pericolose per la salute pubblica, ed in considerazione del degrado urbano provocato dall'attività di prostituzione, è vietato:
 - a. esercitare domanda di prestazioni sessuali a pagamento, condotta anche a bordo di veicoli, sulla pubblica strada ed in tutte le sue

- adiacenze che siano soggette a pubblico passaggio e che siano facilmente accessibili dalla pubblica via;
- b. stazionare con il veicolo anche al solo scopo di chiedere informazioni o allo scopo di contrattare o concordare prestazioni sessuali a pagamento con persone che praticano il meretricio;
 - c. esercitare l'attività di prostituzione sulla strada pubblica indossando abbigliamento indecoroso, indecente o mostrando nudità.
2. Fatti, in ogni caso, salvi il potere di ordinanza del Sindaco, ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. n. 267/2000 (così come modificato dal D. L. 23.05.2008 n. 92, convertito in Legge 24.07.2008 n. 128), al fine della tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana, e l'applicazione delle specifiche disposizioni penali qualora ne sussistano i presupposti di legge, la violazione alla presente disposizione regolamentare comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, oltre alla sanzione accessoria del sequestro cautelare e l'eventuale confisca amministrativa del denaro provento della attività illecita, ai sensi dell'art. 20, comma 3 della Legge n. 689/1981.

CAPO VII – MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

Art. 39 - Custodia, nutrizione, cura e ricovero degli animali

1. Ogni animale deve essere custodito ed accudito in modo tale da evitare qualsiasi condizione di sofferenza o di stress all'animale stesso.
2. Il proprietario è tenuto a custodire gli animali con modalità tali da evitare che arrechino disturbo o molestia alle persone.
3. Ogni animale deve avere a disposizione uno spazio adeguato alle sue esigenze biologiche ed etologiche e alle sue necessità in funzione dell'età, della taglia e della razza della specie.
4. I locali, i box, i recinti adibiti alla custodia degli animali devono essere tenuti costantemente in buone condizioni di pulizia e d'igiene. Ogni animale custodito deve avere sempre a disposizione cibo e acqua fresca in quantità adeguata; gli alimenti devono essere adeguati alla specie e somministrati con frequenza regolare, salvo diversa prescrizione del medico veterinario.
5. Il proprietario o detentore controlla con sufficiente frequenza lo stato di salute degli animali, gli ambienti in cui sono ospitati e le attrezzature ed elimina immediatamente eventuali cause che possono compromettere la salute e il benessere degli animali nonché i difetti delle attrezzature che compromettono le condizioni di salute degli animali e prende adeguate misure di protezione.
6. Il proprietario o il detentore deve immediatamente consultare un medico veterinario in caso di animali malati, feriti o infestati di parassiti e sottoporre alle cure prescritte. Il proprietario o il detentore deve fornire agli animali un adeguato ricovero che li protegga dal freddo, dal caldo e dalle avverse condizioni atmosferiche.
7. Gli animali non possono essere tenuti permanentemente al buio o permanentemente a luce artificiale, ma deve esser garantito il normale ciclo luce/buio in relazione alle esigenze etologiche della specie.
8. Le voliere per uccelli, salvo deroghe transitorie certificate dal medico veterinario per esigenze sanitarie, devono avere larghezza, lunghezza,

altezza, tre volte superiori all'apertura alare del soggetto più grande presente nelle stesse.

9. E' vietato custodire i pesci in vasche di lunghezza, larghezza ed altezza inferiore a due volte la lunghezza del soggetto più grande presente nella stessa.

Art. 40 - Detenzione di cani

1. Fatti salvi motivi di ordine sanitario, non c'è limitazione numerica alla detenzione di cani. Il proprietario di animali deve assicuragli le condizioni di benessere e sanità, osservando le comuni norme di igiene generale.
2. La detenzione di cani in luoghi pubblici e privati deve prevedere uno spazio di adeguate dimensioni, fatte salve particolari esigenze di razza, osservando tutte le necessarie norme di igiene, illuminazione e benessere animale. Quando siano tenuti legati, ad essi deve essere assicurata una catena con fune di scorrimento di almeno cinque metri di lunghezza.
3. I cani legati devono potersi muovere senza restare impigliati nell'attacco stesso.
4. L'allacciamento a nodo scorsoio è vietato.
5. I cani tenuti all'aperto devono disporre di un riparo coperto per almeno tre lati oltre il tetto e devono essere dotati di una cuccia di dimensioni adeguate alla mole dell'animale.
6. E' vietato esercitare pratiche di addestramento che esaltino l'aggressività nonché quelle che comportino l'utilizzo di strumenti di punizione che causino all'animale stress o sofferenza fisica.
7. E' vietato l'impiego dei collari con aculei interni, dei dispositivi a scarica elettrica o che emettano segnali acustici o agiscano con sostanze chimiche, fatto salvo i fischietti di addestramento.

Art. 41 - Mantenimento dei cani

1. I cani, a tutela della incolumità pubblica, devono sempre essere condotti, salvo nelle aree loro espressamente destinate, al guinzaglio di una lunghezza non superiore a 1,5 metri. Il proprietario deve portare con sé la museruola che deve essere applicata in caso di necessità o su richiesta delle autorità competenti.
2. I proprietari sono responsabili civilmente che penalmente dei danni a persone, altri animali o cose ivi incluso il verde pubblico.
3. Nei luoghi e nei locali aperti al pubblico, la presenza di un cane deve essere segnalata all'esterno ed i cani possono essere tenuti senza museruola soltanto se legati nel rispetto di quanto stabilito dal secondo comma del precedente art. 40 ed nel rispetto di quanto previsto al successivo comma 4.
4. I cani tenuti per la guardia devono essere custoditi in modo da garantire la sicurezza ed evitare rischi d'aggressione a persone o altri animali.
5. Nel caso sopraddetto, gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Locale, oltre ad accertare la trasgressione a carico del proprietario o del detentore, lo diffideranno ad attenersi in futuro alle disposizioni di cui sopra e, se del caso, a ricercare ogni possibile rimedio atto ad evitare che l'animale rechi danno o disturbo alle persone o ad animali da cortile o da compagnia.

6. Ove la diffida non venga osservata, l'animale potrà essere sequestrato e affidato alle strutture di accoglienza canina. Sono a carico del proprietario tutte le spese di mantenimento, oltre il pagamento della sanzione pecuniaria.
7. Tutti i cani devono essere identificati con dispositivo elettronico (microchip) e contestualmente iscritti all'anagrafe canina secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.
8. A garanzia dell'igiene e a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani e a chiunque li accompagni, quando siano condotti in spazi pubblici, di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni e di depositare le medesime nei contenitori di raccolta dei rifiuti solidi urbani.
9. I proprietari di cani o i detentori devono comunque evitare che essi sporchino con deiezioni i portici, i marciapiedi ed ogni altro spazio pedonale di uso pubblico.
10. È vietato introdurre cani, ancorché condotti al guinzaglio, eccezione fatta per quelli che accompagnano persone diversamente abili, nelle aree dei parchi e giardini pubblici, opportunamente delimitate e segnalate, destinate ai giochi.
11. In caso di situazioni e circostanze eccezionali, possono essere determinate con ordinanza sindacale, più particolari e specifiche disposizioni, anche di carattere temporaneo.
12. E' vietato trainare cani o altri animali al guinzaglio con qualsiasi veicolo motore.

Art. 42 - Detenzione di gatti

1. I gatti, ospitati in recinti e box, devono poter disporre di superfici minime non inferiori a 1,5 mq. per animale, più 0,5 mq per ogni altro esemplare custodito. Misure inferiori sono consentite unicamente per i gatti in degenza che devono essere sottoposti a cure veterinarie e durante il trasporto degli appositi trasportini.
2. I recinti per gatti devono essere muniti di contenitori per gli escrementi e di un'ampia superficie di riposo, nonché oggetti per arrampicarsi e per limare gli artigli e altro materiale di arricchimento.
3. E' vietato tenere i gatti in gabbia e legati con catene, corde.

Art. 43 - Protezione della fauna selvatica

1. Al di fuori dell'esercizio della caccia e della pesca nei limiti e nei termini previsti dalle vigenti norme e regolamenti su tutto il territorio comunale è fatto divieto di procurare danno, pericolo o molestie alla fauna selvatica, sia stanziale che migrante.
2. Chi detiene specie selvatiche, nel rispetto delle norme vigenti, deve averne cura e, in caso di trasporto, deve evitare situazioni di pericolo per le persone e altri animali.
3. Se tenuti in cattività gli animali selvatici devono poter disporre delle condizioni climatiche e ambientali consone alla specie.
4. E' vietato detenere animali selvatici alla catena.

Art. 44 - Pratiche vietate

1. E' vietato:
 - a) mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni normative;
 - b) tenere gli animali in spazi angusti e/o privi dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a rigori climatici tali da nuocere alla loro salute;
 - c) somministrare cibo o bevande ai volatili in libertà;
 - d) tenere animali in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie;
 - e) detenere animali in gabbia ad eccezione di casi di trasporto e di ricovero per cure e ad eccezione di uccelli e piccoli roditori;
 - f) addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica in ambienti inadatti o angusti o poveri di stimoli che impediscano all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie;
 - g) addestrare animali appartenenti a specie selvatiche;
 - h) colorare o vendere animali colorati artificialmente;
 - i) trasportare o detenere animali, anche temporaneamente, chiusi nei cofani posteriori delle auto;
 - j) trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi;
 - k) condurre animali a guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento;
 - l) lasciare sotto il sole animali chiusi in veicoli o rimorchi.

CAPO VIII - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 45 - Norme abrogate

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 46 - Pubblicità del regolamento

1. Il presente regolamento si compone di n. 49 articoli.
2. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 47 - Casi non previsti dal presente regolamento

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:
 - a. le leggi ed i regolamenti nazionali, regionali e provinciali;

- b. lo Statuto Comunale;
- c. gli altri regolamenti comunali in quanto applicabili;
- d. gli usi e consuetudini locali.

Art. 48 - Vigilanza – Sanzioni

1. Per le violazioni agli articoli del Capo VI del presente Regolamento, si applica una sanzione amministrativa da un minimo di €. 83,00 ad un massimo di €. 500,00.
2. Per le violazioni di cui all'art. 38 del presente Regolamento si applica una sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, con pagamento in misura ridotta di € 400,00;
3. Per le altre violazioni al presente Regolamento si applica una sanzione amministrativa da un minimo di €.25,00 ad un massimo di €. 500,00 con pagamento in misura ridotta di € 200,00.
4. La procedura per l'applicazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento, è regolata dalla legge 24.11.1981 n. 689 e successive modificazioni.
5. E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta, secondo quanto previsto dall'art.16, comma 1 della citata Legge n. 689/1981. Ai sensi del comma 2 del medesimo art. 16, per le violazioni ai Regolamenti ed alle ordinanze comunali, la Giunta, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma.

Art. 49 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo all'esecutività della delibera di approvazione.

Il presente Regolamento è stato approvato con atto del Consiglio Comunale n. 59 in data 26 novembre 2014 e pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di CARUGO per giorni 15 consecutivi dal 03 dicembre 2014 al 18 dicembre 2014.

Ai sensi dell'art.13 – comma 2 - dello Statuto Comunale, è stato pubblicato, all'Albo Pretorio del Comune di CARUGO e negli altri luoghi consueti, l'avviso di deposito presso la segreteria comunale del presente regolamento dal 15 dicembre 2014 al 30 dicembre 2014; non sono pervenute osservazione né reclami.

Ai sensi dell'art.13 – comma 3 - dello Statuto Comunale, il presente regolamento entrerà in vigore dal primo giorno del mese successivo alla scadenza del deposito di cui al comma 2 e pertanto dal 1° gennaio 2015.

Carugo, lì 09/01/2015

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to (D.ssa Elena Bello)